



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

n° 3820/90-mod. 21

AL SIG. GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEDE

Trasmetto il fascicolo con richiesta di archiviare la posizione di P Giovanni, P Antonio, V Angela, M Ennio, M Sergio, PATRICK Theodore Roosevelt, A Giorgio e M Dino, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 605, 610, 582 ~~artt.~~ C.P. ai danni di P Alessandra. Preliminarmente si osserva come M ed A siano praticamente estranei alla specifica vicenda che ha avuto per oggetto la ragazza, essendosi, tali co-indagati, limitati ad una breve visita, accompagnati dal M, ai P, nella villa di Castellina in Chianti, mentre la ragazza ivi si trovava, al solo fine di raccogliere informazioni sul modo di operare di Theodore Patrick e sull'andamento e risultati che concretamente quest'ultimo otteneva. E' del resto pacifico in atti, per stessa ammissione della P, che quest'ultima, durante la permanenza dei visitatori, non palesò lo stato di costrizione nel quale, a sua detta, versava, manifestando, anzi (la P dice però che lo faceva per finta) ravvedimento e ritrovata gioia di stare in famiglia. L'essere al corrente che in quella villa vi fosse in corso la 'deprogrammazione' di Alessandra P e l'interessamento (anche per finalità 'scientifiche', come dimostra anche la presenza dell'avv. D. R., studioso della materia relativa alle 'nuove sette' ed in genere alle forme di 'persuasione socialmente accettate') all'andamento concreto di tale pratica, per la prima volta tentata in Italia, di per sé non costituiscono certo circostanze tali dalle quali inferire la complicità del M e dell'A nel pregresso rapimento della P (la ragazza, tra l'altro, avrebbe potuto essere stata portata in quella casa con l'inganno ovvero essere stata convinta a sottoporsi all'esperimento) e nella successiva violenza privata continuata (la forzata 'terapia'), ciò anche alla luce della fattiva collaborazione che la P (per davvero o per finta) mostrava di offrire. Per quanto riguarda la posizione dei restanti co-indagati i fatti di causa sono pacifici: tutti, ad eccezione del Patrick che non è stato sentito, ma il cui comportamento e ruolo nella vicenda è stato a lun-



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

- 2 -

go descritto dagli altri nei lunghissimi ed a tratti drammatici interrogatori, non hanno assolutamente nascosto le loro responsabilità nel rapimento di Alessandra (se pur inizialmente attuato, dicono, con inganno e non con violenza) e nella sottoposizione della ragazza (almeno inizialmente contro la volontà di questa) alle pratiche 'deprogrammatorie' condotte dal Patrick e da una non meglio identificata Betty Allen (P. Antonio riconosceva anche la propria responsabilità nell'infortunio a seguito del quale la sorella Alessandra riportava lesioni ad un piede guaribili in 15 gg.).

Tutti dichiarano, però, di aver agito in stato di necessità.

Anzi, come puntualizza il loro difensore a pag.4 della memoria depositata il 13/1/1990, "...nella ferma convinzione che i fatti da loro commessi costituissero l'unico modo di evitare ad Alessandra P. i gravi ed attuali danni alla salute psichica e fisica che loro parevano derivare dall'ingresso e dalla militanza in Scientology".

Che i genitori di Alessandra ed i loro 'complici' abbiano agito 'per amore' della ragazza, nel tentativo disperato ed estremo (risulta in atti che Alessandra stesse per partire alla volta degli U.S.A. per frequentarvi corsi più avanzati di dianetica) di evitarle di restare viepiù ed irrimediabilmente coinvolta in un'esperienza, quella dianetica o scientologica che dir si voglia, che, nella loro convinzione, avrebbe potuto minare l'integrità fisica e psichica della ragazza è, direi, pacifico in atti (non si comprenderebbe quale altro motivo possa aver indotto dei genitori ad intraprendere una così drammatica iniziativa nei confronti di una figlia!).

Che tale convinzione di agire, se pur drasticamente, per 'salvare' Alessandra 'da un pericolo attuale di un danno grave alla persona' fosse radicata nei P. e negli altri co-indagati è altrettanto pacifico in atti, cosiccome innegabile era la proporzionalità tra il fatto (cioè la 'deprogrammazione' anche coatta) ed il pericolo dal quale gli agenti volevano salvaguardare Alessandra (cioè la compromissione dell'integrità fisica e psichica di questa).

Se ne deve dunque concludere, conformemente a quanto argomentato dalla difesa a pag.6 della citata memoria, che siffatto convincimento dei familiari e di chi li ha aiutati sia idoneo, di per sé, ex artt.52, 54 e 59 C.P., a scriminare i comportamenti oggetto di processo.

Ma vi è di più.

La lettura del copioso materiale 'dianetico' che correde il presente fascicolo, il contenuto della estesa e penetrante memoria della difesa, la pregnante e significativa letteratura a tale memoria allegata, gli inequivocabili e gravissimi risultati cui giunge la consulenza tecnica disposta da questo P.M., per non parlare del monumentale ed esaustivo documento rappresentato dall'ordinanza-sentenza nel procedimento

n°828/81-F, acquisita in atti, con la quale il G.I. di MILANO disponeva



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

- 3 -

il rinvio a giudizio per associazione per delinquere ed altro dei principali esponenti nazionali dell'organizzazione scientologica, forniscono un quadro a dir poco inquietante (se non angosciante) della natura, finalità, etica, linguaggio, struttura, organizzazione, modalità operative e 'tecnologie' usate della c.d. Chiesa di Scientologia, un quadro di un complesso 'sistema' fantascientifico, di un'umanità allucinata che dà la sensazione (purtroppo concreta e tangibile) di una setta, anzi di una società tendente all'organizzazione di un potere segreto, cieco e totalizzante sugli adepti, impermeabile al controllo pubblico.

In tale contesto e con riferimento alla fattispecie che ci occupa, le risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica in atti assumono, per una più approfondita valutazione del comportamento degli indagati, un peculiare rilievo.

Leggiamo a pag. 25 della relazione collegiale: "Per quanto attiene all'organizzazione si noterà l'estrema strutturazione, con la codificazione di comportamenti che devono ispirarsi ad una disciplina assoluta, con l'esecuzione acritica di qualunque disposizione. L'obbligo di delazione riguardo ogni mancanza contribuisce ad alimentare un clima di sospetto, all'interno del gruppo, che facilita lo strutturarsi di tratti di personalità e di diffidenza e sospettosità. Si può comprendere allora come, oltre a costituire un caso emblematico del modello di comunità paranoide, nell'accezione di Cameron e Magaret (1962), per quanto riguarda la relazione del mondo esterno, anche all'interno della setta vi sia un clima che fa dubitare a ciascuno dell'altro, per consentire a chi comanda di avere un'ubbidienza totale".

Ed a pag.27: "L'isolamento del neofita dalla famiglia rappresenta uno degli elementi essenziali per la manipolazione durante l'affiliazione al gruppo".

A pag.29 i consulenti, dopo aver inquadrato la struttura e le pratiche dell'organizzazione scientologica, così sintetizzano le loro considerazioni conclusive: "Si ritiene che in personalità labili, suggestionabili, le particolari tecniche evidenziate (auditing) possano ulteriormente indebolire le capacità critiche.

Il particolare clima esistente all'interno del gruppo, attraverso il controllo totale sugli adepti, attraverso il sospetto e la paura alimentati nei confronti dell'altro, può accentuare tratti di personalità di sospettosità e diffidenza fino a provocare sviluppi di personalità deliranti e di tipo paranoiciale".

Essi, perentoriamente, ritengono di poter così rispondere al quesito posto dal P.M.: "Le pratiche e le tecniche attuate dalla Chiesa di Scientology e/o dalla organizzazione denominata Dianetics possono determinare un danno nell'integrità fisica e psichica dei soggetti sottoposti".



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

- 4 -

Circa gli eventuali danni subiti da Alessandra P. , i consulenti, non potendo effettuare un diretto esame clinico sul soggetto ed avendo a disposizione solo un paio di lettere della ragazza, acquisite in atti, pur nella limitatezza degli elementi di giudizio, ritengono comunque di poter affermare (pag.36): "Questi dati ci fanno propendere per una personalità di grande labilità e perciò a rischio".
Affermazione, quest'ultima, purtroppo molto significativa se rapportata alle precedenti conclusioni circa la valutazione delle 'tecnologie' usate in dianetica.

Per quanto esposto, il sottoscritto requirente trae la conclusione che nel caso di specie possa prospettarsi qualcosa di più che la mera putatività circa la sussistenza di cause di giustificazione in capo agli indagati, potendosi in concreto riconoscere che P. ^{errettivamente} Giovanni e le altre persone che con lui hanno collaborato agirono in stato di necessità e/o legittima difesa, al fine di salvaguardare l'integrità fisica e psichica di P. Alessandra.
Situazioni che, comunque, impongono l'archiviazione del procedimento.

Brescia il 9/3/91



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Antonio Chiappani - sost. -